

CONVENZIONE

TRA

L'**Università degli Studi di Brescia** (Codice Fiscale n. 98007650173), in seguito detta semplicemente "Università", con sede in 25121 Brescia, Piazza del Mercato n. 15, nella persona del suo rappresentante legale Prof. Maurizio Tira, Rettore dell'Università, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Università ai fini della presente convenzione;

e

La **Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia**, C.F.: 97020700155, con sede in Milano Viale Piceno, 18, rappresentato dal Presidente, Dott. Andrea Mandelli, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione

PREMESSO

che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede: *"I Rettori dell'Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"*;

che l'art. 8, comma 1, della L. 341/90 prevede: *"Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*;

che l'Art. 3, commi 4 e 5 del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede: *" Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea... "*;

che l'Art.10, comma 5 lett. e) del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede che le Università debbano inserire nel piano formativo dei corsi di studio *"attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni"*;

che le lauree specialistiche a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (classe 14/S) contemplano tra le attività formative del piano di studi un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;

che il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia appartiene alla classe LM/13 della classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale e che il D.M. 16.03.2007, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *"con il conseguimento della laurea magistrale e della relativa abilitazione professionale, il laureato della classe svolge ai sensi della direttiva 85/432/CEE, la*

professione di farmacista” e “in osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”.

che la laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM/13), istituita presso l'Università di Brescia ha durata normale di cinque anni; e contempla tra le attività formative obbligatorie nel piano di studi un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;

che la circolare Ministeriale n. 570 dell'11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CEE, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi (900 ore) presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie ospedaliere.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'organismo didattico competente dell'Università degli Studi di Brescia si avvale della collaborazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento del tirocinio professionale di durata non inferiore a sei mesi (totale 900 ore) e non superiore a ventiquattro mesi, volto a fornire a studenti in Farmacia specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto delle linee guida sul tirocinio professionale riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 2

Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie autorizzate dagli Ordini professionali territorialmente competenti, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia, con un orario non superiore a 8 ore giornaliere.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro tra il tirocinante e la farmacia ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti.

Di norma il numero di tirocinanti sarà non più di uno alla volta, fatta eccezione per le farmacie appositamente autorizzate dal competente Ordine ad ospitare contemporaneamente un numero superiore di tirocinanti. Il numero massimo di tirocinanti per farmacia non può essere, in ogni caso, superiore a 3 contemporaneamente. Nella stessa farmacia ogni tirocinante dovrà avere un tutor diverso. Il tutor non può avere rapporti di parentela o di affinità sino al 3° grado con il tirocinante.

Articolo 3

La farmacia individua il responsabile tutor professionale delle attività di tirocinio tra il proprio personale abilitato alla professione di Farmacista, con almeno due anni di attività professionale, al quale potranno essere riconosciuti crediti di educazione continua.

Il tutor professionale si fa carico della formazione professionale del tirocinante assumendosene la relativa responsabilità. A lui competono:

- la cura dell'attuazione del programma formativo, fornendo esperienza professionale e nozioni aggiornate, utili all'espletamento del tirocinio.
- il controllo dell'attività del tirocinante, le sue presenze in farmacia, aiutandolo nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà.
- la certificazione sul libretto di tirocinio dell'attività svolta e le valutazioni finali.

Articolo 4

L'Università degli Studi di Brescia garantisce che i frequentanti il tirocinio, per il periodo indicato dal piano formativo autorizzato, siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (personale e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. Sono inclusi nella copertura i trasferimenti dei tirocinanti da e per la sede dei tirocini, con qualsiasi mezzo vengano effettuati. Compete alla struttura ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio.

Articolo 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall' Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- FORMAZIONE GENERALE: erogazione a carico dell'Università degli Studi di Brescia
- FORMAZIONE SPECIFICA: erogazione a carico della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico della Farmacia ospitante; in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SSP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.

Articolo 7

La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha una durata triennale automaticamente rinnovabile. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima tramite posta elettronica certificata.

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Articolo 8

Le parti si dichiarano consapevoli che i dati personali e/o particolari (anche sensibili) che verranno trattati in ragione della presente convenzione sono soggetti all'applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del Codice privacy (D.lgs 196/2003) novellato dal D.lgs 101/2018. Pertanto dichiarano di ottemperare agli obblighi previsti in materia di protezione dati e si impegnano ad organizzare i trattamenti nel rispetto delle disposizioni normative, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi al proprio Ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere gli obblighi contenuti in questo accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto con la firma della presente convenzione, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopraccitate.

Articolo 9

La presente convenzione, verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 13 I /1986 ed è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017.

Articolo 10

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi che ne dispongono il funzionamento.

Articolo 11


Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia,

IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Federazione degli Ordini dei
Farmacisti della Regione Lombardia
il Presidente
(Dott. Andrea Mandelli)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN FARMACIA
TIROCINIO PROFESSIONALE
LINEE GUIDA

Articolo 1 – Scopo e definizione

Il tirocinio di pratica professionale ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con la parte tecnica dell'attività della farmacia. Il tirocinio, quale attività formativa curriculare, prevede l'assegnazione di crediti formativi (CFU).

Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della/e farmacia/e ospitante/i in rapporto alle finalità del tirocinio stesso. Il tirocinio di pratica professionale è indispensabile ai fini del conseguimento del titolo di studio e della partecipazione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Articolo 2 – Organismi e strutture

L'attività di tirocinio è organizzata e coordinata dalla Commissione per il tirocinio e dall'impegno di due tutor, quello accademico e quello professionale.

La Commissione per il tirocinio

La Commissione è istituita dal Consiglio del Corso di Laurea del CdLM in Farmacia e di norma costituita da 2 docenti e da un rappresentante dell'Ordine professionale.

I compiti della Commissione sono:

- redigere le linee guida del tirocinio e propone eventuali modifiche
- assicurare la copertura dei posti di tirocinio
- assegnare i crediti formativi attribuiti allo studente dall'ordinamento didattico del corso di studi
- dirimere eventuali controversie

La Commissione delega tra i suoi componenti un docente che verifica e convalida nel complesso l'esito dell'attività di tirocinio dello studente se concluso positivamente. Annulla quello per il quale sia stato accertato l'irregolare svolgimento, con l'obbligo di ripetizione integrale o parziale in un altro periodo ed in altra farmacia.

Il tutor accademico è il docente universitario scelto dall'elenco dal CdL cui fa riferimento il tirocinante e collabora con il tutor professionale al fine di conseguire il miglior esito finale del tirocinio.

Approva il tirocinio, anche mediante apposita procedura online.

Il tutor professionale è il farmacista che si fa carico della formazione professionale del tirocinante assumendosene la relativa responsabilità. A lui competono:

- la cura dell'attuazione del programma formativo, fornendo esperienza professionale e nozioni aggiornate, utili all'espletamento del tirocinio.
- il controllo dell'attività del tirocinante, le sue presenze in farmacia, aiutandolo nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà.
- la certificazione sul libretto di tirocinio dell'attività svolta e la valutazione finale. Nonché la compilazione del questionario online predisposto dall'ufficio Tirocini e Placement di Ateneo.

Deve avere un'esperienza professionale acquisita in farmacia di almeno due anni.

Il tirocinio previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei corsi di studio in Farmacia può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico o presso Servizi di Farmacia di Aziende Ospedaliere situate nel territorio nazionale, purché autorizzate dal competente Ordine professionale.

L'accesso, come tirocinante, ai Servizi di farmacia delle Aziende Ospedaliere autorizzate dall'Ordine avviene in conformità ai regolamenti vigenti in ciascuna Azienda.

Articolo 3 — Rapporti con le farmacie

I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Brescia, nella persona del Rettore e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia nella persona del Presidente.

È compito di ogni Ordine territorialmente competente predisporre ed aggiornare l'elenco delle farmacie autorizzate ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito, cui anche gli Uffici Competenti dell'Università degli Studi di Brescia farà riferimento. Sarà cura degli Ordini dei farmacisti della Lombardia tenere costantemente aggiornato detto elenco. In ogni caso la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia garantirà, per ogni anno accademico, un numero di posti di tirocinio sufficienti a permettere il completamento del corso di studi.

Il tutor professionale per l'esecuzione del tirocinio avvierà la procedura seguendo le indicazioni che gli verranno fornite dall'Università degli Studi di Brescia per la stesura del piano formativo, seguendo le indicazioni in esso riportate.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti.

Non è consentito l'espletamento del tirocinio professionale presso farmacie in cui il tutor abbia un rapporto di parentela o affinità fino al 3° grado. L'assenza di tale vincolo sarà autocertificata dal tutor professionale nella domanda di inizio tirocinio.

Di norma il numero di tirocinanti sarà non più di uno alla volta, fatta eccezione per le farmacie appositamente autorizzate dal competente Ordine ad ospitare contemporaneamente un numero superiore di tirocinanti. Il numero massimo di tirocinanti per farmacia non può essere, in ogni caso, superiore a 3 contemporaneamente. Nella stessa farmacia ogni tirocinante dovrà avere un tutor diverso.

Al momento dell'avvio del tirocinio, il tutor professionale integra la formazione generale sulla sicurezza, acquisita dallo studente attraverso lo specifico corso organizzato dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Università, informando il tirocinante sui rischi specifici ai quali può essere soggetto presenti nella farmacia e riportati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e sulle procedure da adottare in casi di emergenza. Il tirocinante sottoscrive il DRV (Documento di Valutazione dei Rischi) per presa visione e il tutor provvede ad allegarlo al progetto formativo conservato in farmacia per due anni dal termine del tirocinio.

Concorda l'orario giornaliero del tirocinio, che non può superare le 8 ore giornaliere, con esclusione di quelle notturne, in non più di 6 giorni la settimana, e cura che il tirocinio sia svolto in modo aderente a questa Linea guida.

Non è consentito affidare al tirocinante la dispensazione al pubblico dei medicinali in condizioni di autonomia o compiti che esulino dalle finalità indicate in questa Linea guida.

Nella sua qualità di responsabile del tirocinio, un'assenza prolungata o definitiva del tutor interrompe il periodo di validità del tirocinio. Può essere ripreso al suo rientro in attività o continuato dallo studente con un altro tutor o in altra farmacia avviando una nuova procedura.

Su richiesta del tirocinante o del tutor accademico, nei casi ritenuti in via eccezionale necessari, l'Ordine provvede a reperire la farmacia tra quelle inserite nell'apposito elenco.

Il Consiglio dell'Ordine con motivata relazione, può cancellare dall'elenco pubblicato sul sito, le farmacie non più considerate idonee o, qualora nel corso dello svolgimento dei tirocini, anche su segnalazione della Commissione per il tirocinio, venga riscontrata l'inidoneità della farmacia al proseguimento della collaborazione.

Qualora venga riscontrata l'inidoneità del tutor o del titolare o direttore della farmacia durante il tirocinio, il tirocinante dovrà proseguire in altra farmacia avviando una nuova procedura, fatto salvo

il periodo già maturato.

Qualora una farmacia autorizzata rifiuti, senza fondati motivi, di accogliere tirocinanti, il tirocinante segnalerà la situazione all'Ordine competente per i dovuti approfondimenti.

L'Ordine interviene in caso di controversie tra tutor professionale e tirocinante, in particolare nei casi di violazione del presente Linee guida, proponendo, se necessario, l'eventuale trasferimento del tirocinio presso altra farmacia. Il tirocinante dovrà in questo caso perfezionare il passaggio presentando un nuovo progetto formativo.

Articolo 4 — Modalità di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio deve avere una durata complessiva di almeno sei mesi anche non continuativi per un totale di 900 ore, presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie ospedaliere.

Il tirocinio può essere espletato in forma mista sia presso una o più farmacie aperte al pubblico, sia presso una o più farmacie ospedaliere.

Il periodo di Tirocinio presso le Farmacia Ospedaliere non può superare il massimo di 450 ore.

Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale indicativamente per quanto attiene a:

- a) l'ordine professionale e la deontologia;
- b) la conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
- c) l'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti e ai farmaci con possibile azione dopante. La stabilità e buona conservazione dei farmaci. Le procedure per la gestione dei farmaci scaduti e revocati.
- d) la preparazione dei medicinali in farmacia;
- e) le prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (dispensazione di medicinali, altro materiale sanitario, CUP, diagnostica di prima istanza);
- f) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione, all'aderenza terapeutica, alla farmacovigilanza, alle interazioni tra farmaci e tra farmaci e alimenti;
- g) l'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
- h) la gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria e salutistica;
- i) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
- j) l'impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali.

Articolo 5 — Progetto formativo

Il progetto formativo deve essere presentato dal termine delle attività di didattica frontale del III anno. Il progetto formativo deve essere presentato all'Ufficio Tirocini e Placement dell'Università degli Studi di Brescia secondo le modalità da esso stabilite. Non è consentito l'inizio del tirocinio in data anteriore all'autorizzazione dell'Ufficio Tirocini.

Nel progetto dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la/e farmacia/e prescelta/e, con il benestare scritto del titolare o direttore della/e farmacia/e.

Qualsiasi variazione del piano formativo dovrà essere comunicata per iscritto (attraverso il servizio on-line) all'Ufficio Tirocini e Placement e all'Ordine professionale.

Articolo 6 — Libretto di tirocinio

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia predispone un idoneo Libretto di tirocinio in cui il tirocinante deve registrare le ore di tirocinio svolte, che verranno convalidate dalla firma del referente della farmacia (tutor professionale).

Il libretto, in formato elettronico, è realizzato a cura della Federazione degli Ordini dei Farmacisti

della Lombardia. Il tirocinante consegna una copia del progetto formativo attivato presso l'Ufficio Tirocini e Placement di Ateneo, all'Ordine competente che registra l'inizio del tirocinio e consegna allo studente le credenziali per l'accesso al libretto elettronico o il libretto cartaceo e il badge che dovrà indossare durante il tirocinio. Lo studente deve riportare sul libretto le relazioni sulle tematiche relative al tirocinio (vedi art.4).

Il tirocinante a fine tirocinio, entro 30 giorni, dopo la validazione del libretto da parte del Presidente dell'Ordine o suo delegato e del tutor universitario renderà disponibile il libretto di tirocinio alla Segreteria Studenti.

Le farmacie ubicate in località al di fuori della Lombardia prima di poter accogliere tirocinanti dell'Università degli Studi di Brescia dovranno essere autorizzate esclusivamente dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Brescia.

Articolo 7 – Doveri e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo approvato e tenere diligente nota dell'attività eseguita;
- attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, predisposto dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
- avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;
- completare, al termine del tirocinio, il libretto in ogni sua parte e compilare il questionario di valutazione finale sul sistema on-line per gli Stage.

Il tirocinante ha diritto:

- scegliere la farmacia dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco predisposto dall'Ordine;
- poter perseguire gli obiettivi formativi previsti nel progetto formativo;
- riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione alle presenti Linee guida le cui parti essenziali sono riportate in apposita pagina del libretto;
- effettuare un periodo del tirocinio in farmacie aperte al pubblico o ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.

Articolo 8 - Valutazione del tirocinio

La Commissione per il tirocinio o suo delegato effettua, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data dell'esame di laurea, la valutazione finale dell'attività di tirocinio svolta sulla base del libretto, delle relazioni dello studente e del giudizio del tutor professionale, convalidando l'accesso alla segreteria didattica.

Attribuirà d'ufficio allo studente un periodo di completamento del tirocinio se ritenuto insufficiente o incompleto.

Articolo 9 — Tirocini all'estero

Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 3 mesi (fino ad un massimo di 450 ore), previa autorizzazione da parte della Commissione per il tirocinio o suo delegato e attivazione attraverso l'Ufficio Tirocini e Placement di Ateneo.

Lo svolgimento del tirocinio all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università

(Socrates/Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dal competente organo didattico e, per la parte svolta all'estero, presso della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia. Il tutor professionale estero scriverà il giudizio in lingua inglese.

Si consente lo svolgimento del tirocinio professionale presso farmacie italiane anche a studenti stranieri presenti in Italia nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus). Anche in questo caso può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico o presso Servizi di Farmacia di Aziende Ospedaliere situate nel territorio nazionale, autorizzate dal competente Ordine professionale, che dovrà essere informato dell'avvio del tirocinio.

Anche in questo caso il tutor professionale italiano scriverà il giudizio in lingua inglese.

Articolo 10 — Scadenze

Le presenti Linee guida entrerà in vigore un mese dopo la firma della Convenzione di cui fa parte integrante.

Articolo 11 - Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee guida, oltre alla normativa specifica in materia, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento didattico dell'Università degli studi di Brescia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dean', is written on a white background. The signature is cursive and fluid, with a long, thin vertical stroke extending downwards from the end of the word.